

Corso di formazione delle Guardia Ecologiche Volontarie Anno 2013-2014

Disciplina delle attività estrattive (L.R. n. 17/91) e delle acque minerali e termali (L.R. n. 32/88): legislazione, riconoscimento e sanzioni



***Andrea Pelosio (Resp. Ufficio Attività Estrattive della Provincia di Parma)
Pietro Boggio (Ufficio Ambiente della Provincia di Parma)***

Nel corso dei vostri controlli ambientali vi capiterà di incontrare ...

acque minerali




cave



miniere



Ma i vostri controlli vi porteranno anche a confrontarvi con ...



Di cosa si tratta?

Sono attività legali?

Durante i vostri controlli ambientali, specie lungo le aste fluviali e le aree golenali, sarete chiamati a riconoscere con precisione i casi prima illustrati.

Dal **vostro riconoscimento** (e conseguente accertamento) partiranno disposizioni procedurali e sanzionatorie molto diverse, sia di carattere amministrativo che penale, a seconda dell'illecito amministrativo o del reato commesso.

In via generale, queste procedure tendono a **differenziare** in maniera netta le **cave e le miniere dalle altre attività antropiche** comportanti escavazioni o movimentazioni di inerti.

Il primo passo è quindi quello di **definire** come sono individuate le cave e le miniere nel quadro normativo nazionale e regionale.

Paleolitico - Mesolitico - Neolitico



L'attività mineraria, da sempre, è la base principale per il reperimento delle materie prime utilizzate dalle attività antropiche


Neolitico: Valle Ceno (PR)



5000 a.c. - Cava Predellara Bardi (PR)



La normativa nazionale vigente in materia di cave e miniere



La normativa nazionale vigente in materia di cave e miniere

Il R.D. 1443/27 disciplina la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma e conduzione fisica

1^a cat.: miniere (D.P.R. 382/94)

metalli, metalloidi e loro composti

grafite, combustibili, rocce
asfaltiche e bituminose

fosfati, sali alc., miche, feldspati,
caolino, argille per porcellane

pietre preziose, talco, asbesto,
marne da cemento, ecc.

sostanze radioattive,
acque minerali e termali (L.R. 32/88)

2^a categoria: cave (L.R. 17/91)

torbe

materiali per costruzioni edilizie,
stradali e idrauliche

terre coloranti, farine fossili,
quarzo e sabbie silicee

materiali non compresi in 1^a cat.,
utilizzabili industrialmente

Permessi di Ricerca e Concessioni

Autorizzazioni

Titoli minerari: **Permessi di Ricerca e Concessioni** di coltivazione

Il **Permesso di Ricerca** (art. 4 R.D. 1443/27 e D.P.R. 382/1994)

La **ricerca** di sostanze minerali (1^a cat.) consentita solo a chi sia munito di "PERMESSO"

Principali caratteristiche del "P.di R."

Viene rilasciato dall'Amministrazione competente a chi possiede capacità **tecnico ed economiche** adeguate

Durata **tre** (3) anni rinnovabili

Non può essere ceduto a terzi senza preventiva autorizzazione

E' vietato al ricercatore eseguire lavori di coltivazione

Titoli minerari: **Permessi di Ricerca e Concessioni** di coltivazione

La Concessione di coltivazione (art. 14 R.D. 1443/27 e D.P.R. 382/1994)

Le miniere (sostanze 1^a cat.) possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la “**CONCESSIONE**”

Principali caratteristiche della “Concessione”

Viene rilasciato dall'Amministrazione competente a chi possiede idoneità **tecnica** ed **economica** adeguate

La durata è stabilita dall'Amministrazione (è comunque **temporanea**)

Non può essere ceduta a terzi senza preventiva autorizzazione

La concessione è rilasciata sulla base del criterio dimensionale e temporale e non pone limiti sui quantitativi di estrazione

Le attività estrattive (**cave**) nel quadro nazionale

Le **cave** (art. 45 R.D. 1443/27)

Le cave e le torbiere (sostanze 2^a cat.) sono lasciate nella disponibilità del proprietario del suolo

Principali caratteristiche della "cava"

Il R.D. non prevedeva alcun tipo di autorizzazione. Unico titolo necessario per la coltivazione è la **disponibilità** dei terreni

E' comunque soggetta ai controlli dell'Amministrazione

Il proprietario è tenuto allo sfruttamento ed allo sviluppo dell'attività

Oggi le cave sono regolamentate da Leggi regionali (L.RER 17/91)

La normativa regionale vigente in materia di **acque minerali e termali**

Legge regionale 17 luglio 1988 n. 32 “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo”

Disciplina delle acque minerali e termali (art 1) :

l'attività di **ricerca e coltivazione** delle acque termali e minerali

tutela **l'assetto ambientale ed idrogeologico** dei territori termali

gli aspetti igienico-sanitari e terapeutici dell'utilizzo delle risorse idro-termo-minerali

la valorizzazione e lo sviluppo delle attività termali e la promozione turistica

La normativa regionale vigente in materia di **acque minerali e termali**

La L.R. 32/88 (art. 4) sancisce la salvaguardia ambientale

Del territorio in cui si svolge la ricerca e la coltivazione delle acque minerali/termali

Prevede la sospensione temporanea di ogni attività a fronte di **inquinamento, impoverimento** della falda idrica, o di problematiche legate al dissesto idrogeologico

La L.R. 32/88 (art. 5) individua il **Permesso di Ricerca** quale:

titolo necessario per la ricerca di nuove acque minerali e termali

indica le caratteristiche necessarie per il conseguimento del titolo

indica le modalità per ottenere il Permesso di ricerca

La L.R. 32/88 (art. 7) individua la **Concessione** quale:

titolo necessario per la coltivazione di acque minerali e termali **riconosciute**

determina la durata, l'estensione e le modalità di coltivazione

impone le prescrizioni per il buon governo del giacimento

La normativa regionale vigente in materia di **acque minerali e termali**

Legge regionale 17 luglio 1988 n. 32 “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo”

L'articolo 23 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Punisce:

1. Chiunque intraprenda o effettui la RICERCA di acque minerali o termali senza permesso o in **difformità** da quanto in esso previsto ...

2. Chiunque intraprenda o effettui la COLTIVAZIONE o l'utilizzo di giacimenti di acque minerali senza concessione o in **difformità** da quanto in essa stabilito ...

3. L'omissione, la tardiva o l'infedele ed incompleta trasmissione dei dati e delle informazioni di legge

4. Ogni altra trasgressione alla presente legge o degli obblighi relativi ai permessi ed alle concessioni o alle autorizzazioni all'uso

5. Prevede la messa in pristino dei luoghi interessati dai lavori di ricerca o coltivazione

6. Fa salve le sanzioni di carattere penale

Concessioni e Permessi di Ricerca di acque minerali e termali sul territorio provinciale


 **CONCESS. ACQUE MINERALI NATURALI**

 **CONCESS. ACQUE TERMALI**

 **CONCESS. ACQUE DI SORGENTE**

 **PERMESSI RICERCA ATTIVI**


 **PERMESSI RICERCA SCADUTI
O IN FASE DI RILASCIO**



Provincia di Parma


Confronto Consumi Idrici-Produzioni H₂O Minerali (in mc)

Confronto consumi in mc




Produzioni totali annue (in tonnellate) dei FRANTOI della Provincia di Parma (Fonte: statistiche minerarie)

Produzione totale annua frantoi (in Tonn)



Produzioni totali annue (in tonnellate) delle CAVE della Provincia di Parma (Fonte: statistiche minerarie)

Produzioni Totali Annue Cave - Parma (in Tonn)



La legislazione nazionale in materia di “ACQUA” (cenni)

Le acque “Pubbliche”

Acque destinate al consumo umano, industriale, irriguo, zootecnico, idroelettrico, geotermico a bassa entalpia ecc..

concessione di acqua pubblica
(R.D. 1775/33 e R.R. 41/2001)

Le acque “Minerali e Termali” e di “Sorgente”

Acque con particolari **proprietà terapeutiche** (termali) o da **bibita** (minerali e di sorgente), destinate al consumo umano o terapeutico da utilizzare alla fonte

Riconoscimento Min. (D.lgs 176/2011 e L. 833/78)

concessione di coltivazione
(art. 8 L.R. 32/88)

La normativa regionale vigente in materia di **attività estrattive** (1)

Già le prime leggi regionali (LL.RR. 8/76, 4/77 e 13/78) introducevano alcuni elementi innovativi rispetto al quadro nazionale:

sistema autorizzativo comunale (con convenzione)

programmazione delle cave (piani comunali e comprensoriali)

programmi di estrazione dalle aree demaniali

Con la **L.R. 18 luglio 1991 n. 17** viene introdotto l'obbligo di pianificare le attività estrattive e di disciplinarne le modalità di scavo e di sistemazione finale nell'ambito:

Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE)

Piano comunale delle Attività Estrattive (PAE)

autorizzazione convenzionata (con garanzie finanziarie)

In base alla L.R. 17/91 si considerano **attività estrattive (cave)** tutte le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo che ...

comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo

sono dirette alla estrazione, dei materiali di cui alla 2^a cat. del R.D. 1443/27

ai fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione

La normativa regionale vigente in materia di **attività estrattive** (2)

La L.R. 17/91 elenca i contenuti del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (**PIAE**)

Quantifica i fabbisogni provinciali (per un arco temporale decennale)

Individua i poli sovracomunali e gli ambiti estrattivi comunali

Definisce criteri e metodologie di scavo e sistemazione finale delle cave (destinazione finale)

La L.R. 17/91 elenca i contenuti del Piano comunale delle Attività Estrattive (**PAE**)

Recepisce e specifica le previsioni del PIAE

Indica le modalità di attuazione (P.P. o I.D.) (ora sostituito dalle procedure di VIA)

Disciplina le modalità di scavo, sistemazione finale e destinazione finale delle aree

La L.R. 17/91 definisce i contenuti dell'**autorizzazione convenzionata**


Determina il tipo e la quantità di inerti estraibili, nonché le modalità di scavo consentite

Determina la durata della cava e le modalità di sistemazione finale (in conformità al PAE)

Risolve eventuali problematiche e definisce le garanzie economiche

La normativa regionale vigente in materia di **attività estrattive** (3)

Art. 13 della L.R. 17/91: la domanda di autorizzazione è trasmessa dal titolare al Sindaco del Comune interessato (ovvero allo S.U.A.P.), allegando:




Documentazione comprovante l'espletamento delle procedure di VIA, ex L.R. 9/99 modif., ovvero del non assoggettamento della cava alle stesse (se derivante da un P.P. vigente)

Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i. **“Norme di polizia delle miniere e delle cave”**”

Cosa si intende per **“POLIZIA MINERARIA”**?

1) **TUTELA,
SICUREZZA E
SALUTE DEI
LAVORATORI**



Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i. **“Norme di polizia delle miniere e delle cave”**

Cosa si intende per **“POLIZIA MINERARIA”**?

2) RISPETTO
DELLA SICUREZZA
DEI TERZI E DELLE
ATTIVITÀ DI
PREMINENTE
INTERESSE



Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i. **“Norme di polizia delle miniere e delle cave”**

Cosa si intende per **“POLIZIA MINERARIA”**?

**3) GARANTIRE IL BUON
GOVERNO DEI GIACIMENTI
MINERARI**



Le norme di polizia mineraria si applicano:

- a) ai lavori di **prospezione, ricerca e coltivazione** delle sostanze minerali (art. 2 RD 1443/27);
- b) ai lavori svolti negli **impianti** (es. frantoi..) connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca e delle concessioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono **pertinenze** della miniera ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di **frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione** dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali.

Capo I - Campo di applicazione (Art. 1 e Art. 2)

Le norme di polizia mineraria non si applicano:

- a) ai lavori negli **stabilimenti non compresi nel ciclo produttivo minerario** aventi per oggetto la utilizzazione dei prodotti minerali;
- b) alle **escavazioni di sabbie e ghiaie effettuate in base ad autorizzazione dei competenti organi dello Stato nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge del mare e dei laghi**, sempre che i giacimenti di tali sabbie e ghiaie non formino oggetto di permesso di ricerca o concessione ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, modificato con la legge 7 novembre 1941, n. 1360.

Chi svolge le funzioni di controllo di Polizia Mineraria (cave e miniere) ?

Capo II - Competenza dell'autorità mineraria (Art. 4 e Art. 5)

**D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 -
STATO**

Ministero dell'Industria

Prefetti - Corpo Miniere (Distretti Min.)

D.P.R. 2/72 e 616/77

REGIONI (cave e torbiere)
STATO (Miniere e Risorse geotermiche)

**Servizi Provinciali Difesa del
Suolo (ex Genio Civile - RER)**

D.Lgs. 112/98 - "Bassanini"

Delega alle REGIONI :
• **Miniere e risorse geotermiche**
• **Polizia mineraria**
• **Chiusura Distretti Minerari**

**Servizi Provinciali Difesa del
Suolo (ex Genio Civile - RER)**

L.RER. 3/99

PROVINCIE (Polizia Mineraria- permessi di ric. -
acque minerali)
COMUNI (Autorizzazioni Miniere e Cave)

**Province - Servizi Provinciali
Pianificazione e Ambiente**

**Comuni - Servizi Tecnici e/o
Ambiente**

Evolutione storica

Riepilogo in materia di cave e miniere (DOMANDE??)

Il R.D. 1443/27 disciplina la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma e conduzione fisica

1^a cat.: Acque Min (**L.R. 32/88**)

Permesso di ricerca / Concessione Mineraria

P.di R.

Concessione

Possibilità di ricerca definendone :

- durata
- perimetro

Possibilità di coltivazione della min. definendone :

- durata
- perimetro
- modalità coltivaz.

2^a categoria: Cave (**L.R. 17/91**)

Pianificazione provinciale e comunale (PIAE - PAE)

Autorizzazione comunale convenzionata

Possibilità di coltivazione della cava definendone :

- durata
- perimetro
- quantitativi
- ripristino finale

Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i. "Norme di polizia delle miniere e delle cave"

Una volta definito cosa sono le cave e le miniere nel contesto normativo nazionale e regionale vigente, vediamo ora di entrare nel merito del riconoscimento dei reati/infrazioni ad esse connessi.

La verifica (e conseguente accertamento) delle violazioni in materia di cave comportano in genere il riconoscimento di un'illecito specifico, chiamato "attività estrattiva abusiva".

Ma l'escavazione abusiva, in quanto azione amministrativa e giudiziaria ben specifica e determinata, non è solo un'esclusiva delle attività estrattive.

Il primo passo è quindi quello di definire quando si tratta di attività estrattive abusive (e quindi connesse alle cave) e quando si ha a che fare con attività di escavazione non autorizzate (legate cioè ad altre attività antropiche).

Attività estrattive abusive: NOZIONI GENERALI (e di buon senso!)

Nessuno di noi è un avvocato, né un magistrato! Molte leggi sembrano di facile applicazione sul campo, ma si prestano invece ad interpretazioni diverse in sede giudiziaria (civile o penale).

Quanto segue è frutto di esperienze acquisite nella gestione del settore estrattivo e solo in parte nel campo di applicazione delle norme ambientali.

Chi esercita funzioni di vigilanza in materie come le cave e l'ambiente dovrebbe sempre tenere presente della complessità delle stesse, al fine di dare il giusto significato ai fatti che riscontra ed alla terminologia che adotta negli atti conseguenti.

Nello svolgere attività di vigilanza in materia di attività estrattive, si dovrebbe essere, oltre che naturalisti, geologi e giuristi, anche un po' psicologi, al fine di capire anche il contesto particolare nel quale si svolge l'eventuale reato o infrazione (talora questa valutazione potrà essere richiesta in sede giudiziaria).

A volte è meglio sembrare "magnanimi" e non contestare alcune infrazioni (purché non gravi o evidenti), piuttosto che diventare "inflexibili" e trovarsi poi invischiati in lunghe (e spesso frustranti) battaglie legali: l'educazione ambientale vale più della sanzione amministrativa (ma bisogna stare attenti ai recidivi!).

Come apprendiamo quotidianamente da stampa e TV, spesso al centro dell'eventuale dibattito in sede giudiziaria non c'è il rispetto dell'ambiente, ma la correttezza o meno delle procedure seguite!

Si dovrebbe quindi cercare di comprendere il motivo che spinge il trasgressore a commettere un determinato reato:

per ignoranza (la legge non la ammette, ma nella selva normativa attuale è in parte giustificabile)

per arroganza (è grave, presuppone la volontà di commettere un atto illecito)

per necessità (è più diffuso di quanto si pensa)

L'esperienza insegna, tuttavia, che i reati più gravi sono commessi da chi conosce bene le leggi (in materia estrattiva, ma non solo quelle) e sa quindi che la loro violazione ben difficilmente li porterà ad essere perseguiti in maniera severa dall'Autorità giudiziaria o amministrativa.

Attività estrattive abusive: NOZIONI GENERALI (cave si - cave no) (1)

Per la corretta applicazione delle normative (e delle relative sanzioni) è di primaria importanza definire puntualmente se ci trova di fronte ad una “**attività estrattiva abusiva**” (riferibile cioè ad una violazione alle norme che disciplinano cave e miniere) ovvero ad una “**attività di escavazione non autorizzata**” (riferibile ad una azione antropica diversa dalle cave, ma che dà origine agli stessi effetti e risultati), in quanto cambiano in maniera sostanziale le leggi di riferimento.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/91 sono considerate attività estrattive (e quindi possono definirsi CAVE) le attività svolte in aree diverse dal demanio fluviale che comportano modificazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell'art. 2 del R.D. 1443/1927.

Quindi attività estrattiva (cioè cava) si ha ogni volta in cui si riconosce una alterazione morfologica dei luoghi privati, attuata tramite escavazione (prelievo) di inerti a scopo di:

trasformazione e selezione (si mette in atto un'attività produttiva conseguente all'azione)

utilizzazione (c'è un vantaggio materiale connesso all'azione eseguita)

commercializzazione (c'è un guadagno diretto dall'azione intrapresa)

Attività estrattive abusive: NOZIONI GENERALI (cave si - cave no) (2)

Attenzione: data la definizione di cui sopra, non tutte le attività di escavazione (ossia attività che implicano una trasformazione del suolo e del sottosuolo) possono essere equiparate alle attività estrattive (che ci sia o meno trasformazione, utilizzazione o commercializzazione dei materiali estratti).

Esempio 1

Lo scavo delle fondazioni di un palazzo, o per costruire un garage, per quanto esteso in profondità, non si configura come attività estrattiva (purché sia autorizzato dal punto di vista edilizio-urbanistico).



In questo caso c'è una trasformazione del suolo e del sottosuolo, ma non un'attività di trasformazione, utilizzazione o commercializzazione dei materiali estratti.

Attività estrattive abusive: NOZIONI GENERALI (cave si - cave no) (3)

Attenzione: data la definizione di cui sopra, non tutte le attività di escavazione (ossia attività che implicano una trasformazione del suolo e del sottosuolo) possono essere equiparate alle attività estrattive (che ci sia o meno trasformazione, utilizzazione o commercializzazione dei materiali estratti).

Esempio 2

Una bonifica agraria, finalizzata al miglioramento fondiario di un terreno agricolo non si configura come attività estrattiva (purché vengano rispettate le modalità operative previste nel progetto autorizzato, quali ad es. la profondità di scavo, il non utilizzo a scopi produttivi degli inerti estratti, ecc.).



Anche in tal caso c'è una trasformazione del suolo e del sottosuolo, ma non un'attività di trasformazione, utilizzazione o commercializzazione dei materiali estratti.

Attività estrattive abusive: NOZIONI GENERALI (cave si - cave no) (4)

Attenzione: data la definizione di cui sopra, non tutte le attività di escavazione (ossia attività che implicano una trasformazione del suolo e del sottosuolo) possono essere equiparate alle attività estrattive (che ci sia o meno trasformazione, utilizzazione o commercializzazione dei materiali estratti).

Esempio 3

Un intervento di rinaturazione in area fluviale, ovvero un'opera di riassetto idraulico, non si configura come attività estrattiva (purché autorizzato dagli enti preposti).



In questo caso c'è una trasformazione del suolo e del sottosuolo e c'è di solito anche un'attività di trasformazione, utilizzazione o commercializzazione dei materiali estratti (autorizzata con concessione regionale).

Attività estrattive abusive: NOZIONI GIURIDICHE GENERALI

Un orientamento giuridico generale della R.E.R., in sintonia con il R.D. 1443/1927 (che detta “*le cave sono in disponibilità del proprietario*”), è quello di non considerare come attività estrattive quelle attività autorizzate ad altro scopo, purché non vi sia commercializzazione dei materiali estratti (ma può esserci l'utilizzo dei materiali stessi nella medesima area o sito di estrazione). Vedi precedenti esempio 1 e 2.

Le attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 17/91 sono soggette a normative particolari e speciali, che identificano puntualmente i soggetti incaricati dei controlli e dell'erogazione delle sanzioni amministrative (i Comuni) e penali (Province e AUSL).

Le violazioni sono quindi palesi e facilmente (*si fa per dire!*) dimostrabili in sede giudiziaria (attraverso la verifica dei piani estrattivi o delle profondità di scavo, delle aree di rispetto, ecc.).

Nel caso di attività di escavazione non autorizzate (impropriamente dette “cave o attività estrattive abusive”), la violazione è basata su un presupposto di fatto da parte del soggetto che accerta il reato o la violazione, al quale spetta, pertanto, l'onere di provarlo in sede giudiziaria.

La violazione è quindi basata sul riconoscimento soggettivo di una attività illecita (a fine di trasformazione e selezione dei materiali estratti, ovvero di utilizzazione o commercializzazione degli stessi), la cui sussistenza è da dimostrare in maniera oggettiva, perché altrimenti non può contestarsi l'infrazione ai sensi della L.R. 17/91 (o per contestare altri reati, nel campo ambientale, paesaggistico, della sicurezza, ecc.).

Le VIOLAZIONI riconducibili ad attività estrattive abusive o ad escavazioni non autorizzate si possono classificare:



Le VIOLAZIONI imputabili come “attività estrattiva abusiva” (e reati connessi, tipo mancata denuncia d’esercizio, elaborazione e trasmissione del DSS, ecc.) dovrebbero in via prioritaria punirsi come infrazioni alle norme del settore estrattivo.

Tutte le ALTRE VIOLAZIONI commesse a seguito di un’attività estrattiva abusiva costituiscono reati aggiuntivi e/o accessori (ma spesso sono i più gravi, come ad esempio le violazioni del vincolo idrogeologico, del vincolo paesaggistico, danno ambientale, ecc.).

Esempio 1: uno scavo nell’area di rispetto (es. 50 m da un argine) di una cava autorizzata va sanzionato come “attività estrattiva abusiva” e non come “reato ambientale” o “furto ai danni dello Stato”.

Esempio 2: un’attività estrattiva non autorizzata in un’area demaniale, andrebbe sanzionata non come “cava abusiva”, ma come “attività di escavazione non autorizzata” comportante un “reato ambientale” e/o un “furto ai danni dello Stato”.

Quindi, nel caso di possibili VIOLAZIONI riconducibili ad attività estrattive o attività di escavazione occorre procedere con cautela e verificare preliminarmente:



N.B.: alle violazioni commesse nelle aree demaniali non possono applicarsi né la L.R. 17/91 né il D.P.R. 128/59, ma le normative nazionali e regionali che regolano il settore ambientale, idraulico, paesaggistico, ecc..

Considerata la complessità della materia, è quindi importante non solo identificare il reato e il trasgressore, ma anche qual è l'autorità procedente all'erogazione della sanzione o alla quale compete l'accertamento del reato stesso.

NOTA: i reati penali sono in genere i più temuti dai trasgressori, sia per le conseguenze immediate (occorre nominare un difensore, tempi lunghi per processi, ecc.) che future (certe condanne portano all'inibizione dalle funzioni pubbliche), ma quelli amministrativi sono i più onerosi (e possono portare problemi di insolvenza del trasgressore o della società).

Le principali normative connesse ai reati di attività estrattive abusive

Leggi in materia di cave e miniere

- L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i. “Disciplina delle attività estrattive”.
- D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i. “Norme di polizia delle miniere e delle cave”, modif. dal D.Lgs. 624/96.

Leggi in materia ambientale e paesaggistica

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
- L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i. “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”.

Leggi per la tutela fluviale

- L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”.
- R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.
- R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e s.m.i. “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”.

Per l'applicazione delle sanzioni e/o delle ammende connesse alle infrazioni ed ai reati riscontrati si applicano di norma le procedure della L.R. 28 aprile 1984 n. 21, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Le VIOLAZIONI e le SANZIONI previste dalla L.R. 18 luglio 1991, n. 17 “Disciplina delle attività estrattive”

VIOLAZIONE

ART. 3, comma 1: svolgimento di attività estrattive in aree diverse dal demanio fluviale, lacuale e marittimo senza autorizzazione o concessione.

ART. 11, comma 4, lett. a) e b): mancato rispetto dei quantitativi estraibili, delle profondità di scavo e delle aree di scavo previste nell'autorizzazione o nella concessione.

ART. 11, comma 4: in tutti i casi di mancato rispetto delle prescrizioni o indicazioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione o nella convenzione (escluse quelle sopra).

SANZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 22, comma 1: da 2 a 10 volte il valore commerciale del materiale scavato abusivamente e comunque non inferiore a 2.582 Euro.*

Trasgressore: chiunque (singolo, ditta, proprietario)

ART. 22, comma 2, lett. a): da 2 a 5 volte il valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a 1.549 Euro.*

Trasgressore: ditta esercente la cava autorizzata.

ART. 22, comma 2, lett. b): non inferiore a 1.549 Euro e non superiore a 10.329 Euro, fermo restando l'obbligo di sistemazione finale dell'area secondo quanto prescritto dall'autorità competente. **Trasgressore:** ditta esercente.

* Il valore commerciale del materiale estratto è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di commercio vigenti all'atto della violazione (es. per ghiaie in cava varia oggi tra 3,00 e 3,60 Euro/mc).

ART. 20: le funzioni di vigilanza sull'applicazione della legge sono svolte dal Comune.

ART. 21: le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria sono svolte dalle Province, con l'esclusione di quelle in materia di tutela della salute dei lavoratori, che sono esercitate alle AUSL.

ART. 22, comma 6: per l'applicazione delle sanzioni si osservano le procedure della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (e quindi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.).

**Le VIOLAZIONI e le CONTRAVVENZIONI previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128
“Norme di polizia delle miniere e delle cave”, come modificato e integrato dal D.Lgs.
25 novembre 1996, n. 624 “Sicurezza nelle industrie estrattive” (1)**

ART. 4: la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria che la esercita a mezzo dei prefetti (ora Presidente della Regione) e del Corpo delle miniere (ora Province). L'ingegnere capo del distretto minerario provvede alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro nelle lavorazioni e negli impianti soggetti alle norme di polizia di cui al presente decreto.

ART. 5: gli ingegneri, i geologi ed i periti del corpo delle miniere (ora Provincia) hanno diritto di visitare le miniere e le cave. Essi, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Nell'esercizio delle loro funzioni hanno facoltà di richiedere l'assistenza della Forza pubblica.

ART. 670: gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne verbale (possono anche procedere al sequestro).

ART. 671: per le infrazioni alle norme di cui agli art. 6 primo comma (nomina del direttore responsabile), ..., 24 primo comma (denuncia di esercizio), 28 primo comma (den. d'es. al Comune), ..., 104 (distanze di rispetto) , ..., l'ingegnere capo inoltra rapporto all'autorità giudiziaria, dandone avviso al Prefetto (ora Presidente della Regione) ed all'interessato.

Negli altri casi l'ingegnere capo, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme del presente decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione.

D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, ART. 107: per l'estinzione delle contravvenzioni si applica il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (vale anche per il D.P.R. 128/59).

Le VIOLAZIONI e le CONTRAVVENZIONI previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 modif. “Norme di polizia delle miniere e delle cave” (2)

VIOLAZIONE

ART. 6, comma 1: il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico, sotto la cui responsabilità ricadono i luoghi di lavoro.

ART. 24, comma 1: i lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno 8 giorni prima dell'inizio o della ripresa.

ART. 28, comma 1: per le attività estrattive relative a minerali di II categoria la denuncia di esercizio di cui all'art. 24 è trasmessa anche al Comune ove i lavori si svolgono.

ART. 104: senza autorizzazione del prefetto (Provincia) sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di: segue elenco (strade, ferrovie, fiumi, ecc.).

CONTRAVVENZIONE

ART. 681: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 6 primo comma, 24 primo comma, 28 primo comma e

ART. 682, lett. b): i direttori sono puniti con l'arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni per la violazione delle norme di cui agli articoli 104, ...

ART. 686, comma 1: i direttori, i capi servizio, i sorveglianti, nonché i lavoratori che non ottemperino alla **diffida** dell'ingegnere capo ... sono puniti con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni.

NOTA: il reato legato alla mancata trasmissione della denuncia d'esercizio ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/59 (e contestualmente il reato connesso alla mancata elaborazione e trasmissione del DSS previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 624/96) va riconosciuto anche per le attività estrattive abusive (con l'esclusione di quelle eseguite nelle aree demaniali).

Le VIOLAZIONI e le CONTRAVVENZIONI previste dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 modif. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"

VIOLAZIONE

Parte III – Beni paesaggistici

Titolo I – Tutela e valorizzazione

ART. 142, comma 1: sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti a tutela:

- a) i territori costieri per una fascia di 300 m dalla linea di battigia;
- b) i territori contermini ai laghi per una fascia di 300 m dalla linea di battigia;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico 1775/1933 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente i 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi;
- m) le zone di interesse archeologico.

ART. 146, comma 1: i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni tutelati a termini dell'art. 142 non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (sino a quando non ne siano debitamente autorizzati).

SANZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 167, comma 1: in caso di violazione degli obblighi previsti dal Titolo I della Parte III, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 .

ART. 167, comma 4: ... il trasgressore, qualora accertata la compatibilità paesaggistica, è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. ...

CONTRAVVENZIONE

ART. 181, comma 1: chiunque, senza autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'art. 44, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (arresto fino a 2 anni e ammenda da 15.493 Euro a 51.645 Euro nel caso di interventi edilizi in totale difformità o assenza del permesso) .

ART. 181, comma 1 bis: la pena è la reclusione da 1 a 4 anni qualora i lavori ricadano in aree dichiarate di notevole interesse pubblico (decreti Galassini)

ART. 181, comma 1 quinquies: la rimessione in pristino delle aree di cui al comma 1 da parte del trasgressore, prima della condanna, estingue il reato.

Le VIOLAZIONI e le CONTRAVVENZIONI previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" (1)

VIOLAZIONE

PARTE TERZA

TITOLO III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi

CAPO I - *Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento*

ART. 94 (salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano), comma 4: nelle zone di rispetto dalle captazione destinate ad uso umano tramite acquedotto pubblico (=200 m in assenza di una delimitazione più puntuale), sono vietate: ..., le cave che possono essere in connessione con la falda, ...

ART. 94, comma 8: ai fini della protezione delle acque sotterranee non ancora utilizzate per il consumo umano, le Regioni individuano e disciplinano le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali e artificiali della falda e le zone di riserva.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 134: l'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 6.000 Euro.

ART. 135: per l'accertamento degli illeciti amministrativi provvede la Regione (Provincia, Comune?) tramite ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ATTENZIONE: anche alle cave (autorizzate o abusive) si applicano le norme della Parte IV del decreto 152/06 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) e le relative sanzioni amministrative e/o penali.

Le VIOLAZIONI del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 modif. “Norme in materia ambientale” (2)

IL DANNO AMBIENTALE (cenni)

ART. 300: è considerato danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento delle condizioni originarie provocato alle specie e habitat naturali protetti dalla norma nazionale (L. 11 febbraio 1992, n. 157, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, L. 6 dicembre 1991, n. 394) in attuazione alle normative comunitarie (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CEE, 92/43/CEE). ...

ART. 311, comma 2: **chiunque** realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato.

ART. 311, comma 3: alla quantificazione del danno provvede il Ministero dell'ambiente in applicazione ai criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto.

Esistono numerose sentenze che regolamentano il danno ambientale e le modalità per il suo riconoscimento e quantificazione. La sentenza della Corte di Cassazione del 1 settembre 1995 n. 9211, ha in particolare statuito che *il profilo sanzionatorio, nei confronti del fatto lesivo del bene ambientale, comporta un accertamento che non è quello del mero giudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell'ambiente, vale a dire della lesione “in sé” del bene, la cui sussistenza è valutabile solo attraverso accertamenti eseguiti da qualificati organismi pubblici.*

Quindi, la richiesta di risarcimento del danno, sia in sede civile, sia nell'ambito del processo penale, dovrà prioritariamente basarsi su due elementi essenziali, la cui sussistenza rappresenta la condizione senza la quale non può esserci il riconoscimento giuridico del danno ambientale:

- 1) le azioni devono aver realizzato una violazione ad una disposizione di legge o provvedimenti (atti amministrativi) adottati in base a legge;
- 2) il danno deve essere rappresentato non da una violazione formale della vigente normativa in materia ambientale, ma deve effettivamente realizzare una compromissione dell'ambiente.

**Le VIOLAZIONI e le CONTRAVVENZIONI previste dalla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.
“Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete Natura 2000”**

VIOLAZIONE

ART. 24, comma 1: il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, sulla base della seguente classificazione (zona A, B, C D, area contigua)

ART. 24, comma 2: il Piano territoriale del Parco inoltre:
...;

b) determina gli interventi conservativi, restauro e riqualificazione da operarsi e detta disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali; ...

g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e aree contigue. ...

ART. 42: le riserve sono istituite dalla Regione, che ne definisce il perimetro, le finalità, le norme di attuazione e di tutela, gli obiettivi gestionali, ecc..

La gestione delle riserve naturali è assegnata alla Provincia, che ne deve approvare il relativo regolamento di gestione.

ART. 6: la Rete Natura 2000 è costituita da SIC e ZPS ai sensi delle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Gli obiettivi, modalità e competenze gestionali sono previsti dalla L.R. 7/2004.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 60, comma 1: ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui agli articoli 300 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e le relative sanzioni penali, chiunque violi le disposizioni contenute nei piani e regolamenti dei parchi e riserve naturali, nelle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, è comminata una sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 Euro.

ART. 60, comma 2: è comminata al trasgressore una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 Euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, ..., in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1.

ART. 60, comma 3: oltre alla sanzione, può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore .

ART. 60, comma 8: per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 60, comma 6: ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge compete l'irrogazione della sanzione e della definizione dei criteri di applicazione.

Le VIOLAZIONI e le CONTRAVVENZIONI previste dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”

VIOLAZIONE

ART. 132: nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali o artificiali, non previsti dalla L. 20 marzo 1865 (ora R.D. 1775/1933 T.U.).

ART. 133: sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopra indicati corsi d'acqua: a) ..., d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dare luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti,

ART. 134: sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonifica a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza a norma dei seguenti articoli 136 e 137: a) ..., n) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica.

ART. 148: nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, ... e dell'art. 141, s'intima al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; nel caso egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

ART. 149: i verbali di accertamento delle contravvenzioni possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei consorzi, nonché dai carabinieri.

CONTRAVVENZIONE

ART. 141: i fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, ..., sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

ART. 142: le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000.

ART. 144: le tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità o ente competente, ai sensi dell'art. 136 e non comprese nell'art. 143, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni a termini dell'art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (pene di polizia).

Le VIOLAZIONI e le CONTRAVVENZIONI previste dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche”

VIOLAZIONE

ART. 93: nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra due sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

ART. 96: sono lavori e atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese: ..., gli scavi a distanza minore di 10 m e il movimento di terreno a distanza minore di 4 m dal piede degli argini e loro accessori.

ART. 97: sono lavori e atti che non si possono eseguire senza speciale permesso del prefetto (ora Regione): ..., l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici.

CONTRAVVENZIONE

ART. 100: i fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari, saranno puniti dalle vigenti leggi penali.

N.B.: diverse sentenze in materia hanno riconosciuto il reato ex R.D. 523/1904 e stabilito le modalità di erogazione dell'ammenda.

In particolare si cita la sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. III n. 36502 del 3 novembre 2006, nella quale si riconosce la violazione dell'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904 nel caso di scavi eseguiti a distanza minore di 10 m dalla sponda. La Corte ha in particolare sentenziato che la fattispecie contestata ha natura di reato di pericolo, per la sussistenza di comportamenti potenzialmente lesivi dell'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico, senza che occorra verificare se l'azione illecita abbia arrecato nocumento all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde.

La violazione degli articoli 93 e 96 del R.D. 523/1904 comporta quindi la condanna e l'ammenda previste dalla Legge 2248/1865, art. 374, all. F), in relazione al R.D. 28 maggio 1931, n. 601, art. 1 (pene di polizia, che prevedono arresto non superiore a 3 mesi e ammenda non superiore a lire 200.000).

Le VIOLAZIONI e le SANZIONI previste dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”

VIOLAZIONE

ART. 14: compete alla Regione il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico. Resta ferma la competenza dei Consorzi di bonifica al rilascio delle concessioni, ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 sul reticolo di bonifica.

ART. 15, comma 1: la Regione provvede al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, ...

ART. 21, comma 5: l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la determinazione e applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

ART. 21, comma 6: non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 13 della L.R. 21/1984.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 21, comma 1: l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e prescrizioni stabilite dalla concessione sono punite con una sanzione da 200 a 2.000 Euro.

ART. 21, comma 2: le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 137 del R.D. n. 368/1904.

ART. 21, comma 3: l'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o laghi senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo, comporta segnalazione all'Autorità giudiziaria ed è punita con una sanzione pari nel minimo al doppio e nel massima al decuplo del valore del canone previsto, e comunque non inferiore a Euro 5.000.

ART. 21, comma 4: le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'Autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 20.000.

Attività estrattive abusive: un caso reale

FASE 1: riconoscimento, valutazione e monitoraggio del fatto e, se possibile, anche acquisizione dati del soggetto autore.



Occorre identificare l'attività antropica riscontrata



Occorre individuarne le cause e le conseguenze

Attività estrattive abusive: un caso reale

FASE 1: riconoscimento, valutazione e monitoraggio del fatto e, se possibile, anche acquisizione dati del soggetto autore.

N.B.: la presenza di un escavatore meccanico o di mezzi di movimentazione terra non presuppongono in maniera automatica la sussistenza di escavazioni abusive

**Bonifiche
agrarie**

**Interventi su
frane**

**Edilizia
pubblica e
privata**

Lavori pubblici



**Interventi
idraulici**

Attività estrattive abusive: un caso reale


FASE 2: nel caso la fase precedente non risulti esaustiva, procedere alla raccolta di ulteriori informazioni in sito e/o presso altri enti o istituzioni, quali:

- Comune (D.I.A., permesso di costruire, bonifiche agrarie, ecc.)
- Provincia (attività estrattive, bonifiche, lavori stradali, ecc.)
- Regione, STB, AIPo, Consorzio di bonifica (interventi idraulici).

Sulla base della documentazione raccolta si hanno gli elementi per:

procedere alla segnalazione all'autorità competente

non procedere (archiviazione)



Importanza del metodo di indagine: evitare le segnalazioni non verificate o non verificabili.

Adottare il principio di mutuo aiuto con gli enti di controllo.

Massima precisione nelle misure indicando sempre i mezzi e lo strumento usato, le foto o filmati, ecc.

Attività estrattive abusive: un caso reale

FASE 2: procedere alla raccolta di ulteriori informazioni in sito e/o presso altri enti o istituzioni

L'autorità competente procede:

al sopralluogo di verifica e accertamento

alla redazione del verbale di accertamento

al sequestro (se del caso)



Attività estrattive abusive: un caso reale

L'autorità competente procede:



**Utilizzo del materiale
scavato abusivamente**

**Coinvolgimento di altri
soggetti o ditte**

allo sviluppo dell'indagine

**Acquisizione di ulteriori
approfondimenti**


**all'acquisizione atti e
documenti ai sensi dell'art.
234 e seguenti del CPP**



**FASE 3: conclusione delle
indagini**

**Notizia di reato alla
Procura della Repubblica**

Sanzione amministrativa



Facciamo un giochetto! Durante un sopraluogo ambientale (1)



Accertamenti preliminari

**Sopralluogo in area golenale del
Fiume Po.**

**Attività di escavazione di sabbie in
atto.**

Area privata.

Nessuna autorizzazione estrattiva.

VIOLAZIONE

**L.R. 17/91, ART. 3, comma 1.
D.Lgs. 42/2004, ART. 142, comma 1.
D.P.R. 128/59, ART. 24, comma 1.**

SANZIONE (O CONTRAVVENZIONE)

**L.R. 17/91, ART. 22, comma 1.
D.Lgs. 42/2004, ART. 181, comma 1.
D.P.R. 128/59, ART. 681.**

SEGNALAZIONE DA INOLTARE A:

Comune, Provincia, Soprintendenza, Regione Emilia-Romagna

Facciamo un giochetto! Durante un sopraluogo ambientale (2)



Accertamenti preliminari

Sopralluogo in area golenale del
Torrente Parma.

Attività di escavazione di ghiaia in
atto.

Demanio fluviale (scarpata fluviale).

Nessuna concessione.

VIOLAZIONE

D.Lgs. 42/2004, ART. 142, comma 1.

R.D. 523/1904, ART. 96, comma 1.

L.R. 7/2004, ART. 14, comma 1.

SANZIONE (E CONTRAVVENZIONE)

D.Lgs. 42/2004, ART. 181, comma 1.

R.D. 523/1904 (ex ART. 374 della Legge 2248/1865).

L.R. 7/2004, ART. 21, comma 3 (e Furto ai danni dello
Stato e Danno ambientale).

SEGNALAZIONE DA INOLTRE A:

Soprintendenza, Regione Emilia-Romagna, Procura della Repubblica

Facciamo un giochetto! Durante un sopralluogo ambientale (3)



Accertamenti preliminari

Sopralluogo in area golenale del Fiume Taro.

Attività di escavazione di ghiaia in atto.

Area privata.

Bonifica agraria autorizzata (per una profondità di scavo di 1 m).

In sito della Rete Natura 2000.

VIOLAZIONE

D.Lgs. 42/2004, ART. 142, comma 1.

L.R. 17/91, ART. 3, comma 1 e D.P.R. 128/59, ART. 24, comma 1.

L.R. 6/2005, ART. 6.

SANZIONE (E CONTRAVVENZIONE)

D.Lgs. 42/2004, ART. 181, comma 1.

L.R. 17/91, ART. 22, comma 1 e D.P.R. 128/59, ART. 681.

L.R. 6/2005, ART. 60, comma 1 (Danno ambientale) e 3.

SEGNALAZIONE DA INOLTARE A:

Comune, Provincia, Procura della Repubblica